

Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 14/04/2004 n. 2114
legge 109/94 Articoli 21, 7 - Codici 21.3, 7.1

La nota con la quale il responsabile del procedimento richiede a tutte le imprese partecipanti alla gara di specificare la composizione dell'offerta, precisandola, dà inizio ad un complessivo procedimento di verifica che, per le imprese le cui offerte sono risultate anomale, può portare all'esclusione per anomalia. La circostanza che la richiesta non contenga una elencazione dei corrispettivi delle singole voci, sui quali si intende richiedere precisazioni, non rende l'atto invalido per violazione dell'art. 21, comma 1bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., risultando l'atto idoneo allo scopo di aprire il contraddittorio circa l'anomalia dell'offerta. Per quanto riguarda la valutazione negativa delle giustificazioni offerte, non spetta al Consiglio di Stato sostituire una propria valutazione a quella dell'Amministrazione, dovendo esso soltanto giudicare la legittimità dell'esercizio del potere di discrezionalità tecnica di valutazione delle giustificazioni; ciò significa che il suddetto Collegio può censurare la valutazione dell'Amministrazione qualora essa esorbits dall'ambito di attendibilità, verificabile allo stato delle conoscenze in base alle regole dell'esperienze e delle scienze rilevanti nel caso (nella specie, quelle di ingegneria meccanica).